

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2009, n. 8

Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto riconoscendo la musica quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, di insostituibile valore sociale e formativo della persona, promuove e sostiene la musica giovanile come forma di comunicazione, aggregazione e condivisione e quale opportunità per lo sviluppo di nuove professionalità e attività lavorative.

Art. 2
Interventi regionali per la musica giovanile

1. La Giunta regionale, con il concorso degli enti locali, definisce programmi triennali per lo sviluppo delle attività musicali giovanili, nonché dei servizi e delle strutture ad esse collegate, con l'obiettivo di una equilibrata diffusione nell'intero territorio regionale.

2. I programmi di cui al comma 1 si articolano in:

- a) interventi volti a favorire la diffusione della musica giovanile negli istituti del sistema di istruzione e formazione e nelle Università degli studi, mediante il sostegno a forme di collaborazione attivate tra istituzioni scolastiche, enti ed istituzioni teatrali ed altri soggetti operanti nel settore musicale;
- b) interventi di promozione e sostegno alla realizzazione di servizi e strutture destinate ad iniziative di ricerca, di produzione e di fruizione musicale, con priorità a quelle rivolte ai giovani;
- c) interventi volti a favorire iniziative promosse da enti pubblici e soggetti privati, finalizzati alla formazione professionale e al perfezionamento, in Italia e all'estero, di giovani, esecutori ed operatori del settore musicale e di settori ad esso correlati.

Art. 3
Norma finanziaria

1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 7, del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione dell'upb U0166 "Promozione dello spettacolo" viene aumentata di euro 100.000,00 in ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.

2. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione

della presente legge, quantificate in euro 300.000,00 per l'esercizio 2009 e in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 6, del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione dell'upb U0169 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" viene aumentata di euro 300.000,00 nell'esercizio 2009 e di euro 200.000,00 in ciascuno degli esercizi 2010 e 2011

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 marzo 2009

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Interventi regionali per la musica giovanile
Art. 3 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 19 marzo 2009, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 16 giugno 2006, dove ha acquisito il n. 160 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bonfante, Gallo, Azzi, Marchese, Tiozzo e Rizzato;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6° commissione consiliare;
- La 6° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 19 novembre 2008;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Daniele Stival, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 marzo 2009, n. 3290.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il tema della musica giovanile deve essere inserito in un quadro di riferimento più ampio, che ponga attenzione ai giovani e li riconosca come soggetti di diritti, favorendo la loro autonomia.

La musica quale mezzo di espressione artistica costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura ed è bene di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana.

In particolare, la musica giovanile intesa come bisogno espressivo e desiderio di comunicare e condividere è parte rilevante dell'universo dei bisogni/desideri dei giovani. Al tempo stesso, collegandosi a un "look", a uno stile di vita, alla ricerca di valori "nuovi" in grado di suscitare passioni, la musica rappresenta un elemento fondamentale di costruzione e di espressione dell'identità giovanile, singola e collettiva.

E non si pensi che i giovani siano soltanto consumatori passivi, in ambito artistico e più specificamente musicale. Dall'ultima indagine ISTAT risulta elevata la diffusione tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, di alcuni comportamenti attivi come ballare (72 per cento), cantare (23,8 per cento), suonare o comporre (19 per cento).

Per i giovani oggi è la dimensione del tempo "libero" ad assumere una crescente rilevanza come laboratorio dell'esperienza e della costruzione dell'identità. In una società che, mentre esalta il mito della giovinezza, spesso costringe le nuove generazioni ai margini della vita produttiva e sociale, risulta sempre più evidente come sia il tempo di non-lavoro a ridefinire i ritmi e i modi dell'esistenza, soprattutto dei giovani.

C'è un nuovo bisogno di socialità e di richiesta di appartenenza delle giovani generazioni, che la politica e il legislatore devono comprendere a fondo. Queste richieste, questi bisogni dei giovani trovano nella musica un canale di comunicazione.

Al riconoscimento dell'importanza della musica sono legati alcuni principi fondanti del rapporto con i giovani, quali:

- la centralità del mondo degli adolescenti e dei giovani in quanto soggetti di diritti e soggetti del presente, oltreché "futuro del mondo";
- il valore dell'aggregazione giovanile, la "cultura dello stare insieme": lotta contro l'anonimato e necessità di socializzare anche fuori dagli ambiti istituzionali (bisogno di spazi di aggregazione);
- l'importanza di favorire politiche e azioni tesi alla piena inclusione sociale dei giovani, in quanto portatori di innovazione e di risorse per la società;
- il riconoscimento di forme espressive proprie, senza creare discrepanze tra comunicazione ed espressione artistica, troppo spesso considerata avulsa dalle dinamiche sociali. Cultura, quindi, anche come relazione tra individui e comunità.

Partendo da questi principi ispiratori, e facendo tesoro del lavoro svolto dalla Consulta Gianni Rodari, la seguente proposta di legge regionale intende intervenire, anche finanziariamente, in un campo nuovo e specifico, finora "coltivato" solo sporadicamente, sulla base di norme ormai datate (legge regionale n. 29/1988, modificata dalla legge n. 37/1994) e comunque di carattere generale.

Anche i progetti musicali finanziati recentemente dalla Regione nell'ambito di "Junior" sono rari e disomogenei, con contributi irrilevanti. Occorre una normativa più chiara e diretta: una legge e un conseguente programma triennale redatto coinvolgendo gli enti locali, i conservatori ed i licei musicali, le associazioni, gli educatori ed operatori musicali, i giovani.

Per sua natura una legge non può esemplificare, né indicare in modo dettagliato le modalità e le tipologie d'intervento; in linea di massima, tuttavia, è possibile individuare alcune scelte su cui porre l'attenzione:

- la realizzazione di sale per la musica opportunamente attrezzate e insonorizzate, nelle quali i gruppi musicali giovanili possano effettuare le prove, le registrazioni e le ricerche, le associazioni tenere corsi di orientamento e perfezionamento musicale, eccetera;
- l'organizzazione e la partecipazione, in Italia e all'estero, a corsi e masters di perfezionamento musicale per cantanti, strumentisti, autori, operatori musicali (disc jockey, tecnici del suono e delle luci, registi multimediali, speakers radiofonici, ecc.) anche nella prospettiva di nuovi sbocchi professionali mediante borse di studio o prestiti agevolati;
- il sostegno per l'incisione di CD, DVD, ecc. sia a scopo promozionale e/o distributivo che didattico;
- la realizzazione di portali ed altri servizi con l'obiettivo di creare per la musica giovanile circuiti di diffusione, reti e coordinamenti nei territori, nonché l'archivio delle attività musicali giovanili regionali in collegamento con altri archivi (esempio: l'archivio dei giovani artisti italiani);
- il sostegno all'organizzazione di concorsi ed eventi che promuovono la partecipazione e la conoscenza della produzione musicale giovanile, offrendo spazi e occasioni per esibizioni dal vivo.

La Commissione - acquisito l'ulteriore parere richiesto alla Prima Commissione consiliare, la quale ha riesaminato la proposta di legge, esprimendo parere favorevole al suo ulteriore corso con la formulazione della norma finanziaria - ha espresso all'unanimità parere favorevole al progetto di legge che viene ora sottoposto all'esame dell'Aula.

Erano rappresentati i Gruppi LV - LNP (con delega del Gruppo A.N. verso il Popolo della Libertà), F.I. - Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, L'Ulivo - Partito Democratico Veneto e Italia dei Valori con Di Pietro.

3. Struttura di riferimento

Unità di progetto attività culturali e spettacolo